



Deliberazione n. 41/2020/FRG
Gruppo consiliare - Centro solidale - Demo. S
Rend. 2019 - XI^a Legislatura

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE REGIONALE DI CONTROLLO PER IL LAZIO
composta dai magistrati

Roberto BENEDETTI	Presidente;
Carla SERBASSI	Consigliere, relatore;
Ottavio CALEO	Referendario;
Marinella COLUCCI	Referendario;
Giuseppe LUCARINI	Referendario.

*nella Camera di consiglio dell'11 giugno 2020, svolta in modalità da remoto ex art. 85,
comma 3, lett. e) del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, emergenza epidemiologica COVID-19*

ha assunto la seguente

DELIBERAZIONE

Visti gli articoli 28, 81, 97, 100 e 119 della Costituzione;

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con il regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, e successive modificazioni;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;

Visto il regolamento per l'organizzazione delle funzioni di controllo della Corte dei conti approvato con deliberazione delle Sezioni riunite della Corte dei conti n. 14/DEL/2000 del 16 giugno 2000 e modificato con deliberazioni delle medesime Sezioni Riunite n. 2/DEL/2003 e n. 1/DEL/2004, rispettivamente in data 3 luglio 2003 e 17 dicembre 2004, nonché con deliberazione del Consiglio di Presidenza n. 229 del 19 giugno 2008 e successivo provvedimento in data 24 giugno 2011;

Vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento della

Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 e in particolare, l'art. 7, comma 7;

Visto il decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213 e in particolare, l'articolo 1, commi 9 e seguenti, e l'articolo 2, comma 1, lettere g) e h);

Visto il decreto del presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2012 che ha recepito, ai sensi dell'articolo 1, comma 9, del citato decreto-legge n. 174 del 2012, le linee guida sul rendiconto di esercizio annuale dei Gruppi dei consigli regionali;

Vista la legge regionale statutaria 11 novembre 2004, n.1, recante "Nuovo statuto della Regione Lazio";

Vista la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, recante "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale";

Vista la legge regionale 28 giugno 2013, n. 4, recante "Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174 convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, contabilità e trasparenza degli uffici e dei servizi della Regione";

Visti il regolamento del Consiglio regionale del Lazio, approvato con deliberazione 4 luglio 2001, n. 62, il regolamento di organizzazione del Consiglio regionale, approvato con deliberazione 29 gennaio 2003, n. 3, il regolamento di contabilità del predetto organo, approvato con deliberazione 18 novembre 1981, n. 169;

Viste le sentenze della Corte Costituzionale n. 39 e n. 263 del 2014, n. 107 e n. 235 del 2015, n. 104 e n. 260 del 2016, n. 10 del 2017;

Vista la deliberazione n. 6/2017/INPR del 3 febbraio 2017, con cui questa Sezione ha definito le "Linee di indirizzo in materia di controllo dei rendiconti dei Gruppi consiliari della regione Lazio";

Vista la nota n. 1110/SP/2020 del 26 febbraio 2020, acquisita al protocollo della Sezione in data 28 febbraio con il n. 1373, con cui il Presidente del Consiglio regionale del Lazio ha trasmesso i rendiconti dei Gruppi consiliari per l'esercizio finanziario

2019, con la relativa documentazione allegata;

Visto, in particolare, il rendiconto delle spese sostenute nell'esercizio 2019 dal Gruppo consiliare "Centro solidale - Demo. S", pervenuto con la citata nota del 26 febbraio 2020 del Presidente del Consiglio regionale del Lazio;

Viste le richieste di regolarizzazione formulate con delibera istruttoria n. 28/2020/FRG dell'8 maggio 2020, ai sensi dell'art. 1, comma 11, del d.l. 174/2012, con riguardo ai rendiconti dei Gruppi del Consiglio regionale del Lazio;

Vista la nota n. 8458 del 20 maggio 2020, assunta al protocollo della Sezione n. 3431, in data 1° giugno 2020, con cui il Presidente del Consiglio regionale ha trasmesso le considerazioni svolte dai Presidenti di ciascun Gruppo consiliare;

Vista, in particolare, la risposta del Presidente del Gruppo "Centro solidale - Demo. S";

Vista l'ordinanza n. 14 dell'8 giugno 2020 con cui il Presidente, per le ragioni sopra esposte, ha convocato la Sezione per un'Adunanza da svolgersi mediante collegamento da remoto (*attraverso lo strumento di comunicazione in uso alla Corte dei conti*) in data 11 giugno 2020;

Ritenuta la legittimità delle adunanze da remoto (con collegamento dei Magistrati del Collegio dalla propria abitazione) *ex art. 85, comma 3, lett. e) del d.l. 17 marzo 2020, n. 18 (conv. dalla legge 24 aprile 2020, n. 27), emergenza epidemiologica COVID-19, ai fini dello svolgimento della presente attività di controllo;*

Richiamato, inoltre, l'art. 84, comma 6 dello stesso d.l. n. 18/2020 secondo cui "*Il giudice delibera in camera di consiglio, se necessario avvalendosi di collegamenti da remoto. Il luogo da cui si collegano i magistrati e il personale addetto è considerato camera di consiglio a tutti gli effetti di legge*" nonché l'art. 85, comma 1 dello stesso decreto in forza del quale "*le disposizioni di cui agli articoli 83 e 84 si applicano, in quanto compatibili e non contrastanti con le disposizioni recate dal presente articolo, a tutte le funzioni della Corte dei conti*";

Visto il decreto n. 139 del 3 aprile 2020 del Presidente della Corte dei conti, recante "Regole tecniche ed operative in materia di coordinamento delle Sezioni regionali di controllo in attuazione del decreto legge n. 18/2020";

Visto il decreto n. 153 del 18 maggio 2020 del Presidente della Corte dei conti, recante *“Regole tecniche e operative in materia di svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in video conferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti”*;

Dato atto che, per effetto del combinato disposto dell’art. 83, comma 2, e dell’art. 85 comma 1, del d.l. n. 18/2020, il termine, fissato dal d.l. n. 174/2012, per l’espletamento da parte della Corte dei conti dell’esame dei rendiconti dei Gruppi consiliari ricade nella sospensione dei termini processuali prevista dallo stesso art. 83, comma 2, per il periodo dal 9 marzo 2020 al 15 aprile 2020, successivamente prorogata fino all’11 maggio 2020 dall’art. 36, comma 1 del d.l. 8 aprile 2020, n. 23 (conv. dalla legge 5 giugno 2020, n. 40);

Udito il magistrato relatore, dott.ssa Carla Serbassi;

PREMESSO IN FATTO

Con nota di accompagnamento protocollo regionale n. 1110/SP/2020 del 26 febbraio 2020, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, ai fini della pronuncia di regolarità ai sensi dell’articolo 1, commi 10 e seguenti, del d.l. 10 ottobre 2012, n. 174, ha trasmesso il rendiconto del Gruppo consiliare *“Centro solidale - Demo.S”* relativo all’esercizio 2019, corredato della pertinente documentazione.

Nella risposta alla sopra citata delibera istruttoria di questa Sezione n. 28/2020, a firma del Presidente del Consiglio regionale, il Presidente del Gruppo sopra indicato ha prodotto la documentazione richiesta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

L’articolo 1, commi 9 e seguenti, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, ha istituito il controllo della Corte dei conti sulla regolarità contabile dei rendiconti di esercizio dei Gruppi consiliari. I medesimi devono essere necessariamente strutturati secondo le linee guida e il modello di rendicontazione annuale recepiti con d.p.c.m. 21 dicembre 2012.

Come rilevato dalla Corte costituzionale nella sentenza 6 marzo 2014, n. 39, la necessaria assunzione del modello concordato in sede di Conferenza, quale

parametro del sindacato della Corte dei conti, soddisfa esigenze di armonizzazione nella redazione dei documenti contabili, che si appalesano strumentali a consentire la corretta raffrontabilità dei conti e, in ultima istanza, l'attendibilità dei dati finanziari complessivi, oltre che ad assicurare validi strumenti conoscitivi per un efficace coordinamento della finanza pubblica.

L'articolo 1, commi 11 e 12, del citato decreto-legge n. 174 del 2012 precisano che, in caso di mancata presentazione del rendiconto, o comunque di mancata regolarizzazione del medesimo nel termine di trenta giorni fissato dalla competente Sezione regionale di controllo in via istruttoria, subentra l'obbligo di restituire le somme ricevute a carico del bilancio del Consiglio regionale e non rendicontate. Alla luce di tali disposizioni si può affermare che la completa ed esatta compilazione del rendiconto, secondo il modello di redazione indicato dalle linee guida, costituisce parametro di valutazione della corretta rilevazione dei fatti di gestione e di regolare tenuta della contabilità, e che l'obbligo di restituzione delle somme ricevute consegue alla mancata trasmissione di quel modello.

La sentenza della Corte costituzionale n. 39 del 2014, sul punto, ha chiarito come tale obbligo discenda direttamente dal principio generale di contabilità pubblica che impone il "dovere di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari".

Sotto il profilo dell'ambito di estensione del controllo della Sezione regionale sui rendiconti dei Gruppi, nella medesima sentenza n. 39 del 2014, la Consulta ha evidenziato come si tratti di una "analisi obbligatoria di tipo documentale che, pur non scendendo nel merito dell'utilizzazione delle somme stesse, ne verifica la prova dell'effettivo impiego, senza ledere l'autonomia politica dei gruppi interessati al controllo. Il sindacato della Corte dei conti assume infatti, come parametro, la conformità del rendiconto al modello predisposto in sede di Conferenza, e deve pertanto ritenersi documentale, non potendo addentrarsi nel merito delle scelte discrezionali rimesse all'autonomia politica dei gruppi, nei limiti del mandato istituzionale".

La stessa Corte costituzionale, nella successiva sentenza n. 263 del 17 novembre 2014, ha precisato le suddette statuizioni, affermando che “Il controllo in questione se, da un lato, non comporta un sindacato di merito delle scelte discrezionali rimesse all’autonomia politica dei gruppi, dall’altro, non può non ricomprendere la verifica dell’attinenza delle spese alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi medesimi, secondo il generale principio contabile, costantemente seguito dalla Corte dei conti in sede di verifica della regolarità dei rendiconti, della loro coerenza con le finalità previste dalla legge”, e inquadrando tale controllo entro precisi adempimenti e termini procedurali.

PRESO ATTO CHE

In esito alle verifiche complessivamente effettuate, non si rilevano nella documentazione esaminata violazioni o difformità, rispetto a prescrizioni normative, che comportino una declaratoria di irregolarità del rendiconto sottoposto a controllo.

Si constata, infatti, la sostanziale conformità del rendiconto alle linee guida previste nel decreto del Presidente del Consiglio 21 dicembre 2012, il rispetto delle prescrizioni relative ai compiti del Presidente del Gruppo consiliare, la regolarità della documentazione contabile presentata a corredo delle spese rendicontate e la tracciabilità dei relativi pagamenti.

In particolare, risultano agli atti le autorizzazioni di spesa da parte del Presidente del Gruppo e l’attestazione della loro veridicità e correttezza, ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2, del d.p.c.m. 21 dicembre 2012.

All’esito del controllo può concludersi che il rendiconto presentato risulta nel complesso idoneo a conferire sufficiente rappresentazione dei fatti di gestione relativi al periodo considerato, in conformità ai principi generali della contabilità pubblica e ai parametri normativi specifici, al di là di altri tipi di sindacato esplicabili in diverse sedi.

P.Q.M.

La Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Lazio dichiara la regolarità del rendiconto relativo all’esercizio 2019 del Gruppo consiliare “*Centro solidale – Demo. S*”.

DISPONE

La trasmissione della presente deliberazione, a cura della Segreteria, al Presidente del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 1, comma 10 del richiamato d.l. n. 174 del 2012, anche ai fini della pubblicazione sul sito istituzionale e, per conoscenza, al Presidente della Regione Lazio.

Così deliberato in Roma, nella Camera di consiglio da remoto dell'11 giugno 2020.

Il Magistrato Estensore

Carla Serbassi

 CARLA SERBASSI
CORTE DEI CONTI
17.06.2020 07:10:42 UTC

Il Presidente

Roberto Benedetti

 BENEDETTI
ROBERTO
CORTE DEI
CONTI
17.06.2020
10:22:46
CEST

Depositato in Segreteria il 17 giugno 2020

Il Funzionario preposto al servizio di supporto

Aurelio Cristallo

 AURELIO
CRISTALLO
CORTE DEI
CONTI
17.06.2020
08:49:24 UTC